

N. 1596-1595-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70,
concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi
amministrati e di indennità di contingenza

Presentato il 17 aprile 1984

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite V Bilancio e programmazione economica e partecipazioni statali, XII Industria, commercio e artigianato e XIII Lavoro e previdenza sociale nella seduta del 3 maggio 1984.

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, RODOTÀ, GIOVANNINI, VISCO, BALBO CEC-
CARELLI, FERRARA, CODRIGNANI, MANCUSO, COLUMBA,
MASINA, MANNUZZU, BARBATO, ONORATO, NEBBIA,
LEVI BALDINI, GUERZONI**

Presentata il 17 aprile 1984

—

Disciplina, ai sensi dell'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, non convertito in legge

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)

« La I Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:

si richiama l'attenzione delle Commissioni di merito sul disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, che riserva alle Camere la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti ».

TESTO
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

Le parole: « dei prezzi e delle tariffe amministrati », sono sostituite con le seguenti: « delle tariffe e dei prezzi amministrati »;

sono aggiunti i seguenti commi:

Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della Giunta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, può sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai Comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente.

Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei 90 giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del CIP.

Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è costituito un apposito fondo di lire 400

miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa, che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal precedente primo comma. Tali minori entrate debbono risultare da apposita certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di riscontro interno.

Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con appositi provvedimenti legislativi.

All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al precedente quinto comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 è soppresso.

La tabella è sostituita da quella allegata.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO
DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE
A 18 ANNI COMPIUTI**

REDDITO FAMILIARE ANNUALE ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 9.200.000	45.000	900.000	135.000	180.000
Da 9.200.001 a 10.350.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 10.350.001 a 11.500.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 11.500.001 a 12.700.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 12.700.001 a 13.800.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 13.800.001 a 14.900.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 14.900.001 a 16.100.000		42.000	87.000	126.000
Da 16.100.001 a 17.250.000		34.000	79.000	117.000
Da 17.250.001 a 18.400.000		26.000	71.000	108.000
Da 18.400.001 a 19.500.000		20.000	55.000	99.000
Da 19.500.001 a 20.700.000		15.000	39.000	90.000
Da 20.700.001 a 21.800.000			23.000	81.000
Da 21.800.001 a 23.000.000			15.000	72.000
Da 23.000.001 a 24.000.000				54.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

Decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 17 aprile 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi dei prezzi e delle tariffe amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la Giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di prezzi e di tariffe amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai Comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

ARTICOLO 2.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,

con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.

ARTICOLO 3.

Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1° febbraio e non possono essere determinati in più di due dal 1° maggio 1984.

ARTICOLO 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1984.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — ALTISSIMO —
DEGAN — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO
DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE
A 18 ANNI COMPIUTI

REDDITO FAMILIARE ANNUALE ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 9.000.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 9.000.001 a 10.100.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 10.100.001 a 11.500.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 11.500.001 a 12.700.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 12.700.001 a 13.800.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 13.800.001 a 14.900.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 14.900.001 a 16.100.000		42.000	87.000	126.000
Da 16.100.001 a 17.300.000		34.000	79.000	117.000
Da 17.300.001 a 18.400.000		26.000	71.000	108.000
Da 18.400.001 a 19.500.000		20.000	55.000	99.000
Da 19.500.001 a 20.700.000		15.000	39.000	90.000
Da 20.700.001 a 21.800.000			23.000	81.000
Da 21.800.001 a 23.000.000			15.000	72.000
Da 23.000.001 a 24.000.000				54.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 1595

ART. 1.

Le quote dell'indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e le quote della indennità integrativa speciale per i dipendenti pubblici, non corrisposte per effetto del disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, non convertito in legge, sono restituite agli aventi diritto in quattro rate mensili di pari importo, unitamente alle indennità dovute per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 1984, salvo diverso accordo tra le organizzazioni sindacali più rappresentative.

ART. 2.

Il termine di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è ulteriormente differito al 15 aprile 1984.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, valutato in lire 250 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.